

Sequestro antimafia di beni del socio illimitatamente responsabile e separazione dalla massa del fallimento

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 29 aprile 2014. Estensore Pugliese.

Fallimento - Sequestro ex articolo 64 decreto legislativo n. 159/2010, Codice antimafia - Socio illimitatamente responsabile - Separazione - Indicazione delle spese di liquidazione già sostenute - Separazione dalle spese di liquidazione dei beni della massa del socio in proprio e da quelle relative ai beni non sottoposti a sequestro

Ove venga disposto il sequestro dei beni di un socio illimitatamente responsabile di società dichiarata fallita ai sensi dell'articolo 64 del cd. Codice antimafia, dovrà disporsi la separazione dei beni sequestrati dalla massa attiva del fallimento e la consegna degli stessi all'amministratore giudiziario, con indicazione dettagliata delle spese di liquidazione già effettuate con riferimento ai beni sequestrati, allo scopo di tenerle separate da quelle relative alla sola massa del socio illimitatamente responsabile in proprio e da quelle riferibili ai beni non sottoposti a sequestro.

(Massima a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)

omissis

Il giudice delegato dr. Marco Pugliese, vista la nota del 27.03.2014 con cui il curatore fall. ha esposto la circostanza che il giorno precedente era stato notificato il decreto di sequestro n. 07/2014 Reg. Dec. del Tribunale di S. Maria C.V. - n. 45/10 R.G. Misure di Prevenzione a carico di S. F. più altri, "della totalità delle quote capitali e dei beni strumentali all'esercizio" della CB.. Sud di B. A. & C. S.a.s. IN LIQUID. ; sentito il curatore del fallimento; considerato che detto sequestro non ha ad oggetto anche l'intero patrimonio del socio illimitatamente responsabile ai sensi del comma 7 dell'art. 64 d.lgs. 159/10 cd. "Codice antimafia"; reputato pertanto che deve procedersi ai sensi del primo comma del predetto art. 64 alla separazione di tali beni dalla massa attiva del fallimento ed alla loro consegna all'amm.re giudiziario del sequestro di prevenzione anzidetto; vista la nota depositata il 16.04.2014 dal curatore fallimentare con cui, tra l'altro si è evidenziata la circostanza che sul conto corrente aperto a nome della procedura fallimentare presso la Deutsche Bank di Caserta, sottoposto a sequestro, come attestato dal curatore risultano somme riferite al fallimento del socio illimitatamente responsabile B. A. in proprio che, come visto, non risulta attinto dalla misura di prevenzione in oggetto; letto il secondo comma dell'art. 64 d.lgs. 159/10 cd. "Codice antimafia" che dispone che quest'ufficio deve fissare una nuova udienza entro novanta giorni dal sequestro per l'esame dello stato passivo, ad esclusione dei crediti ed i diritti che non sono stati ammessi;

Riproduzione riservata

P.T.M.

- dispone la separazione dalla massa attiva del fallimento tutti i beni che risultano essere stati sottoposti al sequestro sopraindicato e la loro conseguente formale consegna all'amm.re giudiziario a cura del curatore del fallimento che dovrà provvedere, in sede di attuazione del presente provvedimento, al compimento, anche di concerto con gli organi di p.g. e l'amm.re giudiziario, di tutte quelle operazioni necessarie per l'effettiva separazione dei beni in questione, anche con riferimento alle somme versate su unico conto corrente bancario per effetto dell'attività di liquidazione già eseguita;
- dispone altresì che il curatore rediga prospetto dettagliato delle spese di liquidazione già effettuate dei beni sottoposti al sequestro sopraindicato al fine di tenerle separate da quelle riferite alla sola massa del fallimento B. A. in proprio e comunque a quei beni non sottoposti a sequestro;
- fissa per il 26.06.2014 l'udienza per l'esame dello stato passivo ai sensi dell'art. 64/2 d.lgs. 159/10 cd. "Codice antimafia", ad esclusione dei crediti e i diritti che siano stata ammessi;
- dispone che il curatore provveda al compimento di tutte le attività necessarie per detta udienza di verifica ai sensi degli artt. 92 e seg. r.d. 267/42, sulla base dei criteri di cui all'art. 52, comma 1 lett. b), c) e d), e comma 3 d.lgs. 159/10 cd. "Codice antimafia".

Si comunichi.

S. Maria C.V., 29.04.2014

Il Giudice del.

dr. Marco Pugliese